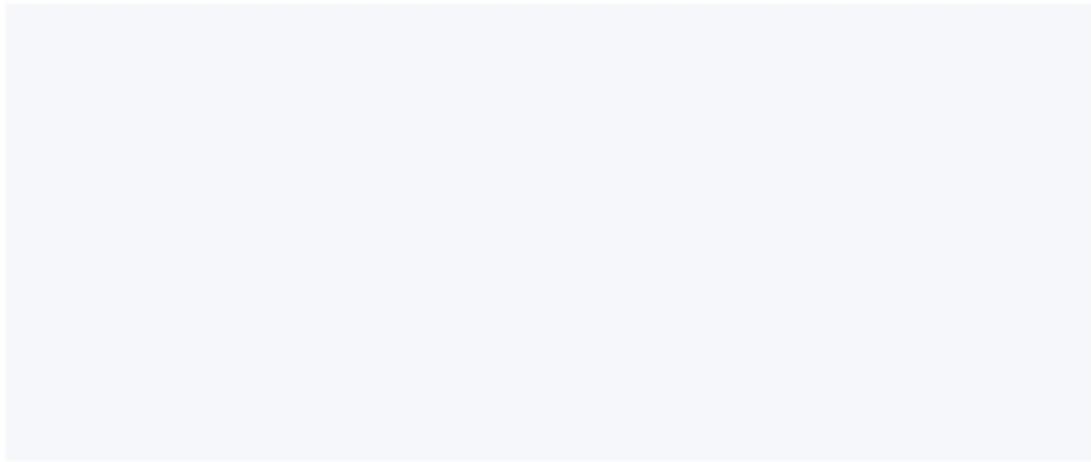




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nelle persone dei Magistrati:

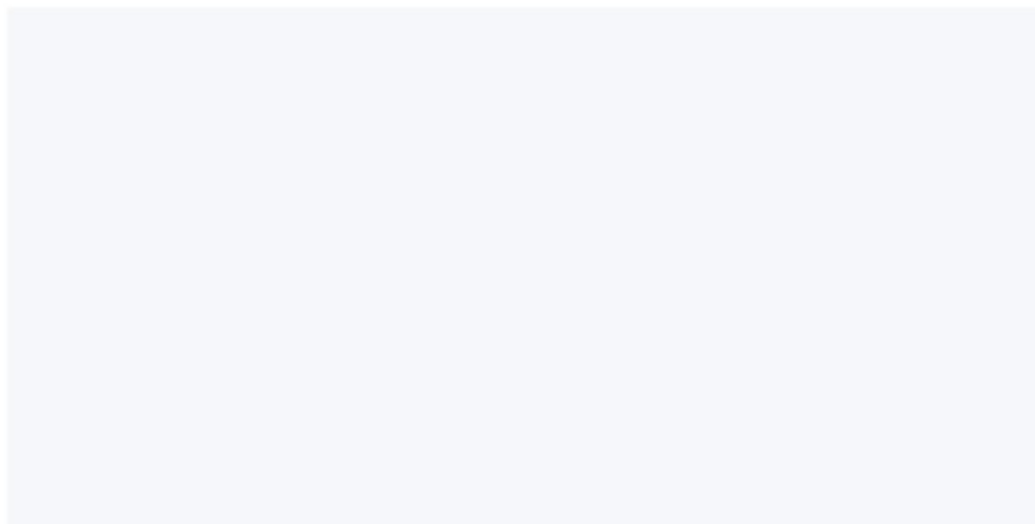


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in appello iscritta sul ricorso 28 del Ruolo Generale dell'anno 2022,

TRA



OGGETTO: alveo abbandonato; appello avverso la sentenza n. 2001/2022 del TRAP presso CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/01/2022;

CONCLUSIONI

All'udienza del 4 giugno 2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

Zileri Lancellotti Maria Cristina, Zileri Dal Verme Lucrezia e Zileri Dal Verme Elisabetta, dedussero di essere comproprietarie di terreni siti nel Comune di Villaputzu, per una estensione di circa 180 ettari; assunsero che gli stessi erano in parte composti anche da terreni che, fino agli anni '50 del secolo scorso costituivano l'alveo naturale del Rio Flumini Durci, che però dall'epoca aveva mutato il suo tracciato, abbandonando per cause naturali il letto originario. Lo stesso era stato perciò coltivato dalle attrici o, meglio, dal loro dante causa, e poi da persone dalle stesse incaricate, essendo stata l'area coltivata delimitata da fasce frangivento. Nel 2013 avevano avanzato istanza di sdemanializzazione alla Regione Sardegna, relativamente alle aree del vecchio letto, che però era stata respinta assumendosi che il Rio Flumini Durci non aveva del tutto abbandonato il letto e che in ogni caso non poteva essere invocato il testo previgente dell'art. 946 c.c., in quanto ciò presupponeva un'istanza avanzata prima dell'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 37/1994. Infine, la Regione sosteneva che la sdemanializzazione era



impedita dall'art. 14, co. 6, del PAI, che aveva inserito le aree tra quelle ad alto rischio idrogeologico e per le quali non era consentita la sdemanializzazione.

Le attrici convennero la Regione Autonoma della Sardegna dinanzi al TRAP presso la Corte d'Appello di Cagliari affinché, preso atto dell'avvenuta sdemanializzazione delle aree, fosse accertato che ne avevano acquistato la proprietà ex art. 946 c.c. nella sua originaria formulazione.

Nella resistenza della convenuta, che assumeva che il ritiro del fiume era frutto dell'attività umana e che in ogni caso l'abbandono dell'alveo non era definitivo, all'esito dell'istruttoria, il giudice adito con la sentenza n. 2001 del 10 gennaio 2022 accolse la domanda e dichiarò che le aree, meglio specificate in dispositivo erano divenute di proprietà delle attrici.

Dopo avere richiamato i principi applicati in relazione alla vecchia formulazione dell'art. 946 c.c., si rifece all'esito della CTU che deponeva per un abbandono del letto originario del fiume da almeno 65 anni, senza che potesse ipotizzarsi un concorso di cause di natura artificiale, in assenza di manufatti atti a deviare il corso naturale delle acque.

Piuttosto era dato ipotizzare che in occasione di una piena di elevatissima intensità risalente al 1951 si fosse determinata un'imponente ostruzione dell'alveo originario, con deposito di grandi quantità di materiale che aveva occluso il passaggio in maniera integrale, tanto da spingere il fiume a deviare il percorso verso la parte che era invece rimasta libera.

Aggiunse che le aree oggetto di causa non ricevevano più il deflusso del Rio Flumini Durci ma residuava solo un marginale scorrimento di alcuni corsi d'acqua minori, interessante una porzione limitata del vecchio alveo.



Ad avviso della sentenza poteva quindi trovare applicazione il dettato del vecchio art. 946 c.c. essendo il fenomeno risalente ad una data anteriore alla novella del 1994 e non avendo la nuova formulazione della norma una portata retroattiva.

Quanto alla deduzione della Regione secondo cui le aree erano perimetrate nel vigente PAI per rischio idraulico con elevato pericolo H14, con conseguente divieto di sdemanializzazione, e ciò a far data dal 2006, il TRAP osservò che al ricorrere delle condizioni poste dal vecchio art. 946 c.c., la sdemanializzazione opera in via automatica, senza alcuna necessità di interventi da parte della PA, così che i terreni oggetto di causa avevano perso il loro carattere demaniale sin dagli anni '50. L'inserimento degli stessi nel perimetro di alto rischio idrogeologico non valeva ad impedire una sdemanializzazione già avvenuta, ma al più avrebbe imposto delle limitazioni al potere di disposizione del privato, nelle more divenuto proprietario ai sensi dell'art. 946 c.c.

In definitiva andava dichiarata la proprietà delle ricorrenti sui terreni indicati in citazione.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la Regione Autonoma della Sardegna, sulla base di quattro motivi, cui hanno resistito le appellate.

Quindi, disposta una CTU suppletiva in appello la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni riportate in epigrafe.

Le parti hanno depositato comparsa conclusionale in prossimità dell'udienza.

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L'ordine logico delle questioni impone la preventiva disamina del secondo motivo di appello che denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché dell'art. 163, co. 3, n. 3 c.p.c., con la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c., e violazione dell'art. 187 t.u. n. 1775 del 1933. Assume l'appellante che nella



domanda originaria, al fine di determinare l'accoglimento della domanda, si faceva richiamo alla documentazione in atti senza una precisa individuazione del documento richiamato. Ciò refluisce in una nullità della domanda, così che anche la successiva sentenza risulta adottata in violazione dell'art. 112 c.p.c.

Il motivo è manifestamente infondato, avendo le attrici, come peraltro riportato anche in appello, individuato analiticamente le particelle delle quali chiedevano accertarsi l'avvenuto acquisto ex art. 946 c.c., con la conseguenza che il richiamo alla documentazione in atti non può in alcun modo costituire un vizio della domanda originaria, che risulta compiutamente individuata sia nel *petitum* che nella *causa petendi*, avendo i documenti solo la funzione di offrire supporto sul piano probatorio alle deduzioni delle attrici.

2. Il primo motivo di appello lamenta il difetto di giurisdizione del TRAP a decidere sulla domanda delle ricorrenti, ed in particolare a decidere sulla legittimità dell'art. 14 delle norme di attuazione del PAI (Piano Assetto Idrogeologico), sui provvedimenti attestanti la pericolosità idraulica ed il Piano Stralcio Fasce Fluviali, con violazione dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 143 del t.u. acque.

Si deduce che la sdemanializzazione delle aree oggetto di causa era preclusa dalle previsioni di cui all'art. 14 delle NTA del PAI che vieta tale provvedimento per tutte le aree che rientrano nel perimetro di pericolosità idraulica, come appunto quelle oggetto di causa.

La Regione aveva disatteso la richiesta delle attrici in questo senso, motivando proprio con il richiamo a tale disciplina atteso che la condizione di pericolosità risaliva al 2006. Ciò comportava che ogni valutazione sulla legittimità degli atti provvedimenti era sottratta alla giurisdizione del giudice adito.



La sentenza impugnata avrebbe erroneamente disatteso tale eccezione, facendo leva sulla sdemanializzazione di diritto ed automatica risalente all'epoca in cui vi sarebbe stato l'abbandono dell'originario letto del fiume, ma con tale motivazione il giudice si è sostituito alle valutazioni che sono invece di competenza della Regione, essendo stata operata una disapplicazione del provvedimento amministrativo al di fuori dei presupposti che la permettono. Si evidenzia altresì che da una relazione del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio del 5 marzo 2014 emergerebbe che in alcune occasioni la massa d'acqua ha invaso il nuovo ed il vecchio alveo del fiume, e che vi è la presenza di tratti dell'originario reticolo idrografico che collega alcuni canali laterali secondari, provenienti dalle adiacenti colline, con l'asta principale fluviale, le cui aree interessate sono state oggetto di perimetrazione nel PAI. L'errore del TRAP è di avere affermato la condizione di abbandono dell'alveo, sebbene non totalmente abbandonato dalle acque, addivenendo quindi ad una altrettanto erronea disapplicazione degli atti amministrativi invocati dall'appellante. Ulteriore errore è il non avere tenuto conto delle risultanze dei sopralluoghi del 1 e del 23 ottobre 2013, dai quali emergeva la presenza di opere umane che deponevano per il carattere artificiale del mutamento del tracciato del corso d'acqua.

Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2700 c.c. e dell'art. 946 c.c., nella formulazione previgente la novella di cui alla legge n. 37 del 1994, con contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Si richiama il contenuto della CTU, alla quale il TRAP ha aderito, assumendosi che la decisione impugnata avrebbe mal valutato le prove offerte, ed in particolare la nota del 5 marzo 2014, conseguente ai ricordati sopralluoghi, dalla quale emerge invece la



natura antropica della causa che ha determinato lo spostamento del fiume.

Il quarto motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 946 c.c. nella sua originaria formulazione, con contraddittorietà e illogicità della motivazione, e conseguente violazione degli artt. 93 e 94 del R.D. n. 523/1904.

Si assume che l'essiccazione dell'originario alveo del fiume è frutto di cause che non risultano indagate dal giudice di primo grado. Inoltre, si ripropone la questione circa l'insistenza sul vecchio alveo di corsi d'acqua secondari.

I motivi possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, in quanto a vario titolo investono la valutazione del giudice di primo grado quanto alla condizione di irreversibile abbandono dell'alveo fluviale, a seguito dello spostamento del tracciato originario del corso d'acqua, e ciò lamentando il mancato rilievo che in realtà l'alveo originario continuerebbe ad essere percorso, periodicamente, da acque fluviali, impedendo in tal modo la possibilità di invocare il disposto del previgente art. 946 c.c.

2.1 Rileva il Collegio che deve sicuramente ribadirsi che la controversia rientra nella competenza del giudice adito.

Ai sensi dell'art. 140 del RD n. 1775/1933:

"Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:

- a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;
- b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde;
- c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;
- d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la



occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque.

Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'articolo 33 della presente legge; e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774;

f) i ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.” Nella fattispecie emerge che le ricorrenti, dopo avere tentato invano la strada della sdemanializzazione (che evidentemente presuppone che il bene sia ancora appartenente al demanio regionale), hanno proposto la domanda oggetto di causa sul chiaro presupposto che la proprietà fosse stata da loro già acquistata e quindi hanno avanzato una domanda di mero accertamento che prescinde del tutto dalla diretta contestazione della legittimità del provvedimento di diniego della sdemanializzazione.

La portata dei provvedimenti invocati dalla Regione avrebbe avuto rilievo nel presente giudizio solo nel caso in cui fosse stato accertato che i terreni erano ancora di proprietà pubblica, ma la sentenza impugnata, dopo avere richiamato i principi della Corte di cassazione in merito alla corretta applicazione dell'art. 946 c.c., ha concluso per l'inefficacia dei provvedimenti invocati dalla convenuta, non potendo incidere sul regime di beni che ormai



non fanno più parte del demanio, addivenendo ad una loro corretta disapplicazione, quanto al dinego di sdemanializzazione, ed ad un ridimensionamento della loro efficacia, quanto alle norme del PAI.

Trattasi di conclusione che appare conformarsi ai precedenti di legittimità, essendosi affermato che qualora il privato insorga avverso il provvedimento amministrativo di perimetrazione di un bacino di acque pubbliche (nella specie, contestandone la corretta ricognizione sul territorio come emergente dal tracciato di cui alla cartografia) denunciandone l'illegittimità, quale mezzo al fine di tutelare la sua qualità di proprietario di terreni indebitamente inclusi in detto bacino, la relativa domanda, ancorché implicante la richiesta di annullamento di quel provvedimento, si ricollega ad una posizione di diritto soggettivo, non degradata né affievolita dall'atto amministrativo (di portata meramente ricognitiva) e, pertanto, esula dalla giurisdizione in unico grado del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, contemplata dall'art. 143, lett. a), del T.U. n. 1775 del 1933, e spetta, a norma dell'art. 140, lett. b), del T.U. citato, al Tribunale Regionale delle Acque, quale organo specializzato dell'autorità giudiziaria ordinaria. (Cass. Sez. U., 25/02/2020, n. 4979).

In senso conforme Cass. S.U. n. 4784/1998 ha precisato che, qualora il privato insorga avverso il provvedimento amministrativo di perimetrazione di un bacino di acque pubbliche (nella specie, provvedimento del prefetto di Como di delimitazione dell'alveo lacuale) denunciandone l'illegittimità, quale mezzo al fine di tutelare la sua qualità di proprietario di terreni indebitamente inclusi in detto bacino, la relativa domanda, ancorché implicante la richiesta di annullamento di quel provvedimento, si ricollega ad una posizione di diritto soggettivo, non degradata né affievolita dall'atto amministrativo (di portata meramente



ricognitiva) e, pertanto, esula dalla giurisdizione in unico grado del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, contemplata dall'art. 143 lett. a) T.U. 1775/1933, e spetta, a norma dell'art. 140 lett. b) T.U. citato, al Tribunale Regionale delle Acque, quale organo specializzato dell'autorità giudiziaria ordinaria (in senso sostanzialmente conforme si veda anche Cass. S.U. n. 6953/1993, anche in presenza di un atto di delimitazione del demanio lacustre rispetto alle proprietà private confinanti, ovvero di una deliberazione della Giunta Regionale con cui sia negata l'autorizzazione al mantenimento di un manufatto in muratura e sia ingiunta la demolizione di quest'ultimo, sul presupposto che esso insista su area demaniale facente parte dell'alveo di un fiume – Cass. S.U. n. 201/2001 – che hanno del pari riaffermato la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche).

L'esistenza della previsione delle norme di attuazione del PAI, in quanto rivolta – ove si ritenesse già intervenuta la sdemanializzazione ex lege dell'alveo, non potrebbe quindi radicare la giurisdizione del GA, atteso che la stessa si limiterebbe a porre un vincolo su di un bene privato, sebbene a tutela di esigenze di carattere pubblicistico.

Va altresì ribadito come risulti corretta l'individuazione della norma applicabile da parte della sentenza impugnata, precisamente del previgente testo dell'art. 946 c.c., avendo sempre il giudice di legittimità chiarito che il presupposto perché possa originarsi il diritto di accessione in favore dei proprietari confinanti dell'alveo derelitto di un fiume o torrente, secondo il disposto degli artt. 942 - 947 c.c. (nel testo anteriore alla l. n. 37 del 1994 e applicabile "ratione temporis" qualora la situazione ambientale cui si fa riferimento si sia verificata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina), è che il corso d'acqua abbia



abbandonato il letto per una forza spontanea, e non per l'opera dell'uomo (Cass. Sez. 2, 27/11/2018, n. 30722).

In particolare, le disposizioni degli artt. 3 e 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (recante "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"), sostitutive degli artt. 946 e 947 cod. civ. - le quali escludono la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati per fenomeni di inalveamento, a seguito sia di eventi naturali che di fatti artificiali indotti dall'attività antropica - sono prive di efficacia retroattiva. (Cass. Sez. 2, 06/02/2007, n. 2608; Cass. Sez. U., 26/07/2002, n. 11101; Cass. S.U. n. 14645/2017).

Tuttavia, affinché, sulla base del testo originario della norma, si abbia la perdita del carattere demaniale, è necessario che il ritirarsi delle acque, oltre che essere conseguenza di fenomeni naturali, non deve avere carattere transitorio, essendo necessario che in via irreversibile si determini la cessazione della funzione originaria del bene (Cass. n. 10607/1991).

A tale ultimi precedenti ha inteso far riferimento anche la sentenza impugnata, soprattutto nella parte in cui ha ritenuto che l'irreversibilità della situazione, anche agli indicati effetti, non è esclusa dalla eventuale impossibilità temporanea di proficua utilizzazione del letto abbandonato, a causa della mancanza di una sua completa essiccazione od anche della permanenza di infiltrazioni di acque.

Come visto i mezzi di gravame mirano proprio a contestare il carattere di irreversibilità dell'abbandono ed in particolare la perdita della sua funzione originaria, sottolineando come in realtà l'alveo originariamente percorso dal Rio Flumini Durci, anche a seguito del mutamento del tracciato, sia tuttora



interessato dallo scorrimento non episodico di acqua proveniente da altri corsi di acqua naturale.

Rileva il Collegio che, anche a voler ritenere provato, alla luce delle indicazioni fornite dal CTU in primo grado, che ha ricordato il grave episodio alluvionale della metà degli anni '50 del secolo scorso, che aveva deviato il tracciato originario del fiume, lo stesso ausiliario d'ufficio aveva evidenziato che l'alveo originario costituiva ancora la sede di scorrimento di altri corsi di acqua, sebbene di minore importanza rispetto al fiume che inizialmente ivi transitava.

Trattasi all'evidenza di circostanza che impedisce di ravvisare una condizione di abbandono dell'alveo nei termini che sono richiesti dai citati precedenti di legittimità, e che quindi ha giustamente ingenerato le doglianze oggetto del gravame.

In questa direzione rilevano le considerazioni dello stesso perito di parte attrice, di cui alle note tecniche recanti la data del 15 febbraio 2019, nelle quali alla pag. 4 si riferisce che "... l'area dell'ex alveo, sebbene sia stata perimetrata dalla Regione Sardegna come zona a "pericolosità idrogeologica HO4", per evidenti finalità di protezione della collettività, è un'area che del tutto saltuariamente viene percorso dall'acqua, non essendo peraltro interessata da fenomeni di allagamento".

Trattasi di dichiarazioni che, sebbene volte evidentemente a sminuire il fenomeno dell'attraversamento di acque naturali (attesa la finalità dello scritto di avallare sul piano tecnico la posizione delle originarie parti ricorrenti), confortano quanto già appurato dal CTU nominato in primo grado, e ribadito anche dalla difesa regionale, per cui l'alveo non può dirsi del tutto abbandonato. Non contrasta tale assunto la circostanza che il fiume che originariamente ivi scorreva abbia definitivamente mutato il suo tracciato, ma conta la perdurante, sebbene non permanente,



destinazione del terreno ad accogliere acque naturali, sebbene di altra formazione.

Al fine di confermare la fondatezza delle censure svolte dalla regione è stata disposta una nuova CTU in appello, affidata al prof. Roberto Deidda, le cui conclusioni, anche alla luce dell'apporto offerto dal componente tecnico del Collegio, confortano la tesi che è alla base dell'appello.

L'ausiliario d'ufficio ha potuto riscontrare l'esistenza di bacini idrografici contribuenti, le cui acque insistono sull'alveo asseritamente abbandonato, avendo individuato anche dei tempi di ritorno tali da determinare una portata di 13 mc/s ogni 1,33 anni, e con una diffusione delle acque in esame non localizzata ma tale da involgere nell'insieme l'intero alveo.

Per l'effetto, una volta escluso l'irreversibile abbandono dell'alveo ad opera delle acque pubbliche, non può reputarsi intervenuta anche la sua sdemanializzazione legale ex art. 946 c.c., dovendosi per l'effetto accogliere l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, pervenire al rigetto della domanda attorea.

3. Tuttavia, avuto riguardo alla complessità e difficoltà degli accertamenti tecnici, tenuto conto della successione cronologica degli eventi e delle peculiari caratteristiche del territorio, come emerso anche dalle indagini peritali, si ritiene che ricorrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado, ricorrendo gravi ed analoghe ragioni assimilabili a quelle contemplate dal novellato art. 92 c.p.c.

PQM

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglie, nei limiti di cui in motivazione il primo, terzo e quarto motivo di appello, rigetta il secondo motivo di appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda avanzata da Zileri



Lancellotti Maria Cristina, Zileri Dal Verme Lucrezia e Zileri Dal
Verme Elisabetta;

compensa le spese del doppio grado.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025

Il Consigliere Estensore

Mauro Criscuolo

Il Presidente

Antonio Pietro M. Lamorgese

